

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>MARCHE</b>		
<b>L.R. 6/04/2004, n. 6.</b> Pubblicata nel B.U. Marche 15 aprile 2004, n. 36	Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale.	<b>Art. 4. Norme urbanistiche comma 4.</b> “Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni”.
<b>Delib.G.R. 3/08/2004, n. 936.</b> Pubblicata nel B.U. Marche 1°settembre 2004, n. 94.	L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del "Rapporto Ambientale" sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.	<b>1.2 - La valutazione ambientale strategica.</b> 1.2.1. - Il "Rapporto ambientale" nella procedura di VAS 2.. L'approccio metodologico alla formazione del rapporto ambientale 3. La valutazione qualitativa 4. La valutazione quantitativa 6. Il processo di attuazione - monitoraggio e verifica del piano 7. Ruoli e funzioni nel processo valutativo del rapporto ambientale
<b>Delib.C.R. 14/11/2006, n. 33.</b> Pubblicata nel B.U. Marche 30 novembre 2006, n. 114.	Documento strategico regionale - I fondi europei 2007/2013 e le politiche di sviluppo regionale.	<b>Art. 5. La valutazione strategica degli interventi.</b> 5.2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La valutazione ambientale ha rivestito nel vecchio periodo di programmazione un ruolo primario nell'affermazione della trasversalità della tematica ambientale nei diversi settori di investimento, con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo realmente sostenibile. La valutazione ambientale riveste un ruolo importante anche per la politica di coesione 2007/2013, in quanto, come detto, volta a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei fondi tenendo conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile. La valutazione del QSN 2007/2013 e quindi del DSPR e dei PO ai sensi del regolamento CE n. 1083/2006, dovrà essere conforme a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE (VAS). L'approvazione dei PO da parte della Commissione è subordinata infatti alla dimostrazione del rispetto degli adempimenti e dei requisiti della direttiva VAS. Questo non significa che tutti i PO dovranno essere sistematicamente sottoposti a VAS, ma che per ciascuno di essi è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità (screening). In caso di esito positivo della stessa, ovvero nel caso si dimostri a priori che il Piano o Programma, possa avere effetti significativi sull'ambiente, si procederà alla VAS.

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>MARCHE</b>		
		<p>Il PSR e PO Pesca invece, ai sensi dell'art. 3, comma 2, item a) della Dir. 2001/42/CE, devono essere sottoposti a VAS.</p> <p>La finalità della Dir. 2001/42/CE è quella “di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e di garantire l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto di elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” [17], il che significa che la procedura di VAS è del tutto contestuale all'elaborazione e all'iter decisionale di piani e programmi.</p> <p>In sintesi la VAS consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elaborazione di un Rapporto Ambientale;</li> <li>- svolgimento di consultazioni;</li> <li>- valutazione del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nell'iter decisionale;</li> <li>- messa a disposizione delle informazioni circa la decisione.</li> </ul> <p>La VAS consente di valutare gli effetti ambientali delle scelte programmatiche, prima della loro attuazione e in modo concertato, e di proporre motivate alternative e/o misure finalizzate a mitigare gli eventuali effetti ambientali negativi o a massimizzare quelli positivi.</p> <p>Inoltre l'integrazione della VAS nella Valutazione Ex Ante (VEA) completa il quadro delle analisi alla base dell'impostazione di Piani e Programmi, fornendo un valido supporto orientativo al programmatore.</p> <p>In conclusione la VAS è lo strumento strategico per la piena integrazione ambientale nella programmazione regionale nel rispetto degli obiettivi dello sviluppo sostenibile ed essa sarà garantita dal supporto dell'Autorità Ambientale Regionale (AAR) che già nella programmazione 2000/2006 ha fattivamente collaborato con le strutture competenti. [17] Ex art. 1 Dir. 2001/42/CE.</p>
<p><b>L.R. 12/06/2007, n. 6.</b> Pubblicata nel B.U. Marche 21 giugno 2007, n. 55.</p>	<p>Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000.</p>	<p>Capo II – Valutazione ambientale strategica.</p> <p><b>Art. 17. Contenuti e obiettivi.</b></p> <p>1. Le norme di cui al presente capo costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, al fine di assicurare la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e garantire l'integrazione di un elevato livello di protezione.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della direttiva 2001/42/CE, per VAS si intende l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nella procedura di decisione del piano o programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.</p> <p><b>Art. 18. Ambito di applicazione.</b></p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
-----------	---------	--

**MARCHE**

		<p>1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:</p> <p>a) presentano entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;</p> <p>2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;</p> <p>b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);</p> <p>c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.</p> <p><b>Art. 19. Autorità competenti.</b></p> <p>1. Sono autorità competenti all'effettuazione della VAS:</p> <p>a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale;</p> <p>b) la Provincia per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni.</p> <p>2. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, le all'approvazione dei singoli piani o programmi tengono conto, al fine di evitare duplicazioni del giudizio, delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sottordinati.</p> <p><b>Art. 20. Linee-guida.</b></p> <p>1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee-guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE.</p> <p>2. Fino all'approvazione delle linee-guida di cui al comma 1, l'adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla L.R. n. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti,</p>
--	--	---

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>MARCHE</b>		
		<p>anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.</p> <p><b>Art. 21. Monitoraggio.</b> 1. La Regione, la Provincia ed il Comune, ciascuno per i propri piani o programmi devono monitorare, utilizzando meccanismi eventualmente già esistenti, gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi e di apportare opportune misure correttive.</p> <p>Capo III - Rete Natura 2000.</p> <p><b>Art. 24. Gestione dei siti.</b> [...] 3. La gestione [...] consiste in particolare: [...]</p> <p>b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. n. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;</p> <p>c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici; [...].</p>
<p align="center"><b>Delib. G.R. 14/04/2008 n. 561</b> Pubblicata nel B.U. Marche 28 aprile 2008, n. 42.</p>	<p>Dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - L.R. n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" - D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - Atto di indirizzo interpretativo e applicativo".</p>	<p>La Giunta regionale Delibera</p> <p>- di approvare i seguenti indirizzi in vigore sino all'approvazione delle linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'articolo 20 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6:</p> <p>1. ai piani e programmi avviati tra il 31 luglio 2007 e il 12 febbraio 2008 si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. 152/2006;</p> <p>2. i piani e programmi avviati a partire dal 13 febbraio 2008 seguono la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;</p> <p>3. i piani e programmi diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 4/2008 che non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono:</p> <p>a) le varianti di cui all'art. 15 comma. 5 della L.R. n. 34/1992;</p> <p>b) i piani attuativi di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;</p> <p>c) i piani attuativi di cui al titolo IV della L.R. n. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>MARCHE</b>		
		<p>d) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;</p> <p>e) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;</p> <p>f) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;</p> <p>g) le varianti al PRG che comportino cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume né comportino incrementi di Superficie Utile Lorda superiori al 30% dell'esistente e a condizione che gli immobili non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti.</p> <p>4. Il proponente, verificata l'appartenenza del piano ai casi citati, ne dà conto nei provvedimenti di adozione e approvazione.</p> <p>5. La Regione Marche non è soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 4/2008 nelle procedure di VAS applicate agli strumenti urbanistici comunali o loro varianti. Tuttavia la Regione Marche rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.</p>
<p><b>Delib.G.R. 20-10-2008 n. 1400</b> Pubblicata nel B.U. Marche 31 ottobre 2008, n. 102.</p>	<p>L.R. n. 6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” art. 20 - Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”.</p>	<p>La Giunta regionale Delibera - di approvare le “Linee guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica” di cui all’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione. [...] <b>Allegato 1</b> - Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica (ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 6/2007) [...]</p>

Fonte normativa sul sito web:  
[www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) - Ambiente e Paesaggio - Valutazione Ambientale Strategica - normativa